

Statuto Unione Stampa Sportiva Italiana

COSTITUZIONE E SCOPI

ARTICOLO 1

E' costituita dal 1946, nell'ambito e nella disciplina della F.N.S.I., l'Unione Stampa Sportiva Italiana - U.S.S.I., quale gruppo di specializzazione secondo le norme previste dagli articoli 32 e 33 dello Statuto della F.N.S.I. e dell'allegato Regolamento. Essa aderisce all'Association Internationale Presse Sportive (A.I.P.S.)

ARTICOLO 2

L'U.S.S.I. è articolata in Gruppi regionali o interregionali di specializzazione sportiva costituiti, nel territorio di competenza delle rispettive Associazioni regionali di stampa, da giornalisti professionali e giornalisti collaboratori iscritti alle rispettive Associazioni regionali di Stampa (AA.RR.SS.).

ARTICOLO 3

Comma 1 - L'U.S.S.I. è un 'Associazione di giornalisti aderenti alla F.N.S.I.

Comma 2 - L'U.S.S.I. opera per il massimo riconoscimento e per la crescita del giornalismo sportivo e per la migliore tutela di tutti i giornalisti sportivi, anche promuovendo, a tale fine, l'aggiornamento tecnico professionale dei propri iscritti e il loro arricchimento culturale.

Comma 3 - L'U.S.S.I. è impegnata inoltre a sostenere attivamente le iniziative della F.N.S.I. e delle AA. RR. SS. – di queste procurandosi il patrocinio e la tutela, quando del caso – a difesa dei principi del patto federativo e a tutela della dignità professionale, anche a mezzo della corretta applicazione del contratto collettivo nazionale relativo al lavoro giornalistico.

Comma 4 - L'U.S.S.I. coordina l'azione dei Gruppi regionali o interregionali aderenti e promuove e disciplina la costituzione di altri Gruppi. Fra i suoi obiettivi preminenti si pongono, tra gli altri, la promozione e il sostegno di ogni iniziativa ritenuta utile al processo di potenziamento dello Sport in tutte le sue componenti, con riferimento ad una moderna concezione dello Sport stesso quale strumento di sviluppo e di emancipazione sociale.

Comma 5 - L'U.S.S.I. è senza fine di lucro.

Comma 6 – L'U.S.S.I. è riconosciuta dal CONI quale Associazione benemerita; essa è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, ispirate al principio democratico di partecipazione di uomini e donne in condizioni di uguaglianza e pari opportunità nonché in armonia con lo Statuto del CONI, con i principi fondamentali e con le deliberazioni e gli indirizzi del CONI stesso ed in adesione al Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI.

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE E COSTITUZIONE DEI GRUPPI

ARTICOLO 4

Comma 1 - Per una più efficace azione organizzativa e di reale solidarietà fra gli iscritti, l'U.S.S.I. è articolata in Gruppi regionali nell'ambito delle rispettive AA. RR. SS. di appartenenza. Gli Statuti dei singoli Gruppi dovranno essere in armonia con quello dell'Unione Stampa Sportiva Italiana. I Gruppi sono regolarmente costituiti con l'adesione di almeno quindici iscritti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 7 del presente Statuto, dei quali almeno dieci giornalisti professionali.

Comma 2 - Gli Statuti dei singoli gruppi dovranno essere presentati al Consiglio Direttivo Nazionale - di cui

al successivo art. 10 - con le modalità e nelle forme che sono previste nel “regolamento operativo”; il medesimo Consiglio avrà il compito di verificare che gli Statuti siano redatti in armonia con quello dell’Unione Stampa Sportiva Italiana.

Comma 3 - Presso una ARS non può essere costituito più di un Gruppo. Per una più appropriata azione di rappresentanza, i Gruppi possono, in presenza di almeno 10 iscritti, dei quali almeno 7 giornalisti professionali, strutturarsi in “sezioni provinciali distaccate” di cui dovranno essere specificatamente previste, nello Statuto del Gruppo di appartenenza, attribuzioni e competenze.

Comma 4 - Qualora in una Regione, nella quale esista già una A. R. S., fosse impossibile la costituzione di un gruppo autonomo nell’ambito dell’U.S.S.I. per la mancanza del numero minimo degli iscritti, potrà essere richiesta da parte degli interessati (aventi i requisiti di cui all’articolo 7 del presente Statuto) l’aggregazione ad altro Gruppo regionale limitrofo. Tale richiesta dovrà essere avanzata, in forma scritta, dalla maggioranza degli interessati medesimi ed accettata dal Consiglio Direttivo del Gruppo regionale al quale ci si vuole aggregare, previo parere vincolante del Consiglio Nazionale dell’U.S.S.I..

DELL’AUTONOMIA

ARTICOLO 5

Comma 1 - L’Unione, sul piano nazionale, e i Gruppi, nell’ambito regionale, pur tenuti a coordinarsi con l’obiettivo, tra gli altri, della massima correttezza e trasparenza dei rispettivi bilanci, sono funzionalmente, organizzativamente e amministrativamente autonomi.

Comma 2 - Unione e Gruppi operano, comunque, in modo da non violare Statuti e Regolamenti della F.N.S.I.. I Gruppi, inoltre, devono adeguarsi alla normativa dell’Unione Nazionale e operare nel pieno rispetto del suo Statuto e delle delibere del suo Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6

Comma 1 - In presenza di accertate e gravi irregolarità di gestione e/o di funzionamento, e anche in caso di mancata osservanza delle norme del presente Statuto, il Consiglio Direttivo Nazionale dell’ U.S.S.I. potrà deliberare la decadenza degli organi ed il commissariamento di singoli Gruppi Regionali o interregionali nominando un Commissario.

Comma 2 - Il Commissario così nominato provvede, entro 90 giorni, a indire l’assemblea elettiva per la ricostituzione di tutti gli organi del Gruppo regionale o interregionale interessato. In caso di comprovata impossibilità, il Consiglio Direttivo (ovvero il Comitato di Presidenza salvo ratifica del Consiglio Direttivo) provvederà a prolungare il periodo di commissariamento fino ad un periodo di sei mesi rinnovabile per motivate ragioni per una sola volta al massimo per eguale periodo

REQUISITI, DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

ARTICOLO 7

Comma 1 - Possono essere associati all’U.S.S.I. esclusivamente i giornalisti professionali e i giornalisti collaboratori regolarmente iscritti ai rispettivi elenchi della F.N.S.I. attraverso le AA. RR. SS. e che esercitano continuativamente e/o prevalentemente l’attività di giornalista sportivo.

Comma 2 - Ogni socio ha diritto a partecipare alle assemblee, secondo le norme statutarie e regolamentari, partecipando all’attività ufficiale dell’U.S.S.I. Tutti i soci, se in possesso dei requisiti richiesti dalle norme statutarie e regolamentari, possono concorrere alle cariche sociali.

Comma 3 - Ogni socio è tenuto ad osservare lo Statuto, così come approvato, nonché i Regolamenti dell’U.S.S.I., emanati od emanandi. Ciascun socio è tenuto a dare attuazione alle deliberazioni e decisioni

degli organi associativi, adottate nel rispetto delle specifiche sfere di competenza, oltre che ad adempiere agli obblighi, anche di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni sociali.

Comma 4 - E' fatto divieto di far parte dell'U.S.S.I. a chi si sia sottratto volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a suo carico o alle sanzioni irrogate nei suoi confronti dagli Organi disciplinari della Fnsi e dell'Ordine dei Giornalisti. E' inoltre sancito il divieto di far parte dell'U.S.S.I. per un periodo di dieci anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti da organi di giustizia sportiva. A tal fine la segreteria emetterà apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo suindicato. Il tesseramento di tali soggetti è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

ORGANI

ARTICOLO 8

Comma 1 - Sono organi dell'Unione Stampa Sportiva Italiana:

il Congresso Nazionale;

il Consiglio Direttivo Nazionale;

il Presidente Nazionale;

il Comitato di Presidenza;

il Collegio dei Revisori;

la Conferenza Nazionale dei Presidenti.

IL CONGRESSO NAZIONALE

ARTICOLO 9

Comma 1 – Il Congresso Nazionale è il supremo organo dell'U.S.S.I.. Ad esso spettano i poteri deliberativi in ordine alle direttive generali dell'Unione.

Comma 2 - Il Congresso Nazionale è indetto dal Consiglio Direttivo Nazionale ed è convocato dal Presidente Nazionale.

Comma 3 - E' un Collegio elettivo, formato dai rappresentanti dei Gruppi regionali e interregionali designati dalle rispettive Assemblee. I Presidenti di Gruppo sono di diritto inseriti tra i delegati al Congresso.

Comma 4 -Il Congresso è convocato ordinariamente dal Presidente entro il 15 marzo dell'anno successivo allo svolgimento dei Giochi Olimpici estivi per il rinnovo delle cariche elettive ed, in via straordinaria, ogni volta che lo stesso Presidente lo ritenga opportuno.

Comma 5 - Il Congresso è convocato dal Presidente con lettera inviata ai Presidenti dei Gruppi Regionali tramite utilizzo dei mezzi tecnologici esistenti (e-mail). La convocazione, da spedire almeno 30 giorni prima della data fissata, deve contenere, oltre all'ordine del giorno, l'indicazione degli aventi diritto al voto. In casi di particolare e comprovata urgenza, il termine di cui sopra è dimezzato.

Comma 6 - La convocazione del Congresso è obbligatoria se richiesta per iscritto, e motivata, dalla metà più uno dei Gruppi Regionali aventi diritto al voto o della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo. In questi casi la convocazione e la celebrazione del Congresso devono avvenire entro 90 giorni.

Comma 7 - I Gruppi regionali possono, a loro volta, richiedere motivatamente l'inclusione nell'ordine del giorno di propri argomenti entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della convocazione. L'ordine del giorno definitivo deve essere inviato entro 10 giorni dallo svolgimento del Congresso.

Comma 8 - La verifica dei poteri di voto è demandata ad una apposita Commissione Verifica Poteri di

cui al successivo art. 17.

Comma 9 - Il Congresso è regolarmente insediato in prima convocazione con la presenza, fisica o per delega, della maggioranza degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, il Congresso è valido con la presenza di almeno il 30% degli aventi diritto al voto..

Comma 10 - In ogni caso, il Congresso delibera validamente a maggioranza semplice, salvo quando specificamente previsto un quorum deliberativo speciale.

Comma 11 - Il Congresso è insediato dal Presidente dell'U.S.S.I. o da chi ne fa le veci; quale suo primo atto l'Assemblea elegge il proprio presidente. Il Congresso per le sue deliberazioni è costituito dai rappresentanti dei Gruppi Regionali che sono attribuiti come segue:

ogni Gruppo in quanto tale dispone di un rappresentante nella figura del Presidente o da un rappresentante da lui designato per iscritto in sua sostituzione purché aderente al Gruppo; per ogni venti soci professionali, o frazione di venti superiore a dieci, ogni Gruppo ha diritto ad un rappresentante, fino ad un massimo di quattro, più un ulteriore rappresentante per i gruppi che superino i cento iscritti professionali;

per ogni venti soci collaboratori, o frazione di venti superiore a dieci, ogni Gruppo ha diritto ad un rappresentante fino ad un massimo di due, più un ulteriore rappresentante per i gruppi che superino i cento iscritti collaboratori.

Comma 12 - Precludono la partecipazione al Congresso la morosità delle quote associative da parte dei soci o dei Gruppi Regionali (da versare entro i termini) e l'irrogazione al socio di una sanzione inibitiva o sospensiva in corso di esecuzione.

Comma 13 - Il Congresso elegge a scrutinio segreto con votazioni separate il Presidente e il Consiglio Direttivo. Mentre per la carica di Presidente giornalisti professionali e collaboratori votano indistintamente, per tutte le altre cariche i giornalisti professionali ed i giornalisti collaboratori votano separatamente i propri rappresentanti.

Comma 14 - Per l'elezione del Presidente è richiesta la maggioranza assoluta (50% più uno degli aventi diritto al voto).

Comma 15 - Le candidature a Presidente dell'U.S.S.I. devono essere presentate con le modalità di cui al regolamento operativo alla commissione elettorale. Per le candidature alle altre cariche non è previsto termine di presentazione.

Comma 16 - Vengono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione al Gruppo e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano per iscrizione all'Ordine dei Giornalisti e, in estremo subordine, il più anziano per età.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 10

Comma 1 - Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, da 14 giornalisti professionali e da 6 giornalisti collaboratori, rispettivamente eletti alla carica di Consigliere Nazionale dalle categorie di appartenenza.

Comma 2 - Alle riunioni del Consiglio partecipano di diritto il Presidente della Conferenza Nazionale dei Presidenti con diritto di voto ed il rappresentante della F.N.S.I. con funzione esclusivamente consultiva.

Comma 3 - Il Consiglio Direttivo è realizzatore delle direttive del Congresso per il raggiungimento degli scopi istituzionali e funzionali dell'U.S.S.I.; approva i bilanci di previsione e consuntivi ed ha il compito di relazionare il Congresso sull'andamento della gestione.

Comma 4 - Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno 10 giorni prima con lettera inviata ai componenti tramite utilizzo dei mezzi tecnologici esistenti (e-mail). In casi di particolare e comprovata urgenza, il termine

di cui sopra è dimezzato.

Comma 5 - Il Consiglio Direttivo è regolarmente insediato con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente a maggioranza semplice di voti. In caso di parità di voti, quello del Presidente o di chi ne fa le veci diventa determinante. Non è consentita la delega del voto.

Comma 6 - Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente neoeletto immediatamente dopo la conclusione del congresso elettivo. Nella prima riunione successiva tutti i membri del Consiglio Direttivo eleggeranno, a maggioranza e con voto segreto, due vicepresidenti fra i giornalisti professionali (di cui uno assumerà le funzioni di vicepresidente vicario) ed un vice presidente tra i giornalisti collaboratori, il segretario generale ed il vice

Comma 7 – Tutte le cariche sociali sono incompatibili tra loro, le cariche di Presidente, Consigliere e membro del Collegio dei revisori a livello nazionale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI. Chiunque si trovi in una situazione di incompatibilità è obbligato entro 15 giorni dal verificarsi della stessa a comunicare al Consiglio la carica che intende occupare per il futuro dismettendo l'altra. Nel caso di mancato rispetto decadrà dalla carica assunta posteriormente.

Comma 8 - Il Presidente può ammettere ai lavori del Consiglio Direttivo, per consultazione e per la trattazione di specifici argomenti, e per il tempo limitato alla trattativa degli argomenti medesimi, estranei al Consiglio , senza diritto di voto.

Comma 9 - In caso di assenza non giustificata di un consigliere per tre riunioni consecutive, il Consiglio Direttivo può procedere alla sua sostituzione in base all'ordine dei non eletti. Altrettanto dicasi in caso di dimissioni o morte di uno o più consiglieri. Nel caso in cui l'elenco dei non eletti sia esaurito il Consiglio Direttivo procederà per cooptazione mediante votazione all'interno dello stesso Consiglio Direttivo. Il soggetto cooptato dovrà essere votato dalla maggioranza qualificata dei membri del Consiglio Direttivo.

Comma 10 - Il Consiglio Direttivo deve ritenersi decaduto, con conseguente necessaria convocazione del Congresso Straordinario se, per qualsiasi ragione o vicenda, vengano a mancare la metà più uno dei suoi componenti.

Comma 11 – Le dimissioni che comportano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili.

IL PRESIDENTE

ARTICOLO 11

Comma 1 - Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Unione che rappresenta legalmente nelle sedi e nelle giurisdizioni consentite all'U.S.S.I., compatibilmente cioè con la superiore autorità e rappresentatività della F. N. S. I. .

Comma 2 - Il Presidente convoca il Congresso in tutti i casi previsti dal presente Statuto.

Comma 3 - E' l'esecutore delle deliberazioni del Consiglio Direttivo che convoca almeno tre volte l'anno e quando ne facciano richiesta almeno tre Gruppi Regionali. Se non vi provvede con la periodicità predetta o sollecitamente dopo ricevutane richiesta, uno dei vice presidenti può a lui sostituirsi e convocare in sua vece il Consiglio Direttivo.

Comma 4 - Il Presidente, o chi per esso, fissa l'ordine del giorno dei lavori consiliari ed è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno argomenti indicati anche da un solo consigliere con richiesta motivata e fatta pervenire almeno otto giorni prima della riunione.

Comma 5 - Il Presidente deve considerarsi decaduto nei casi previsti dagli artt. 22 e 23 del presente Statuto, ed in ogni altro caso di impedimento permanente dello stesso. In tali casi il Vicepresidente Vicario convoca, entro 30 giorni, il Congresso Straordinario per l'elezione del Presidente con le modalità e le forme di cui all'art. 9.

IL SEGRETARIO GENERALE

ARTICOLO 12

Il Segretario Generale, nominato dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri eletti nella sua prima seduta:

- a) provvede alla gestione amministrativa dell'U.S.S.I. in adesione alle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo
- b) partecipa in qualità di componente alle sedute del Comitato di Presidenza con diritto di voto, curando la tenuta dei relativi verbali
- c) cura la tenuta dei verbali del Consiglio Direttivo.

IL VICE SEGRETARIO

ARTICOLO 13

Il Vice Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri eletti nella sua prima seduta:

- a) collabora con il Segretario Generale per l'espletamento delle attività affidate a quest'ultimo
- b) partecipa in qualità di componente alle sedute del Comitato di Presidenza con diritto di voto.

IL COMITATO DI PRESIDENZA

ARTICOLO 14

Comma 1 - Il Presidente, i tre Vice Presidenti, il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale costituiscono il Comitato di Presidenza. Alle riunioni del Comitato di Presidenza partecipa, con funzione consultiva, il Presidente della Conferenza Nazionale dei Presidenti.

Comma 2 - Ad esso il Consiglio direttivo può delegare, ai fini di immediata esecutività e realizzazione, proprie funzioni. In situazioni di particolare urgenza, il Comitato esercita i poteri deliberanti che sono propri del Consiglio Direttivo, riferendone a quest'ultimo nella prima seduta consiliare, per la necessaria ratifica.

Comma 3 - Il Comitato, convocato dal Presidente, il quale ne dà avviso almeno 5 giorni prima, è validamente costituito con l'intervento di almeno tre componenti e decide a maggioranza di due terzi degli intervenuti.

Comma 4 - Il Comitato di Presidenza predispose il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

ARTICOLO 15

Comma 1 - Il Congresso Nazionale elegge - a maggioranza - i membri del Collegio dei Revisori formato da un membro, anche non giornalista, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, da un giornalista professionale e da un giornalista collaboratore che non ricoprano la stessa carica presso la F.N.S.I. o in altro Gruppo di specializzazione riconosciuto dalla F.N.S.I.. Il Congresso elegge inoltre un supplente per ognuna delle tre categorie destinati a sostituire il revisore effettivo della stessa categoria di appartenenza in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori devono possedere adeguata e comprovata competenza.

Comma 2 - Il Collegio dei Revisori nomina nella sua prima riunione il proprio Presidente, scegliendolo fra gli eletti.

Comma 3 - I componenti il Collegio dei Revisori hanno l'obbligo di partecipare al Congresso oltre che alle riunioni degli organi deliberanti, nelle quali, pur senza diritto di voto, hanno facoltà di far iscrivere a verbale

proprie dichiarazioni sugli argomenti oggetto di deliberazione.

Comma 4 - Alle sostituzioni ed alle integrazioni dei membri del Collegio dei Revisori si provvede, se possibile, con i membri supplenti sino al primo congresso utile. Ove non sia possibile, si procede con la surroga dei primi dei non eletti.

Comma 5 - Il Collegio dei Revisori si riunisce d'ufficio ogni tre mesi per accertare la consistenza di cassa. Suo compito istituzionale è la vigilanza sulla regolare tenuta dell'amministrazione e della contabilità dell'U.S.S.I., oltre che sulla osservanza degli adempimenti eventualmente imposti da norme di legge. Il Presidente dei Revisori presenta al Congresso una relazione sull'andamento della gestione.

Comma 6 - Il Collegio dei revisori verifica, inoltre, il bilancio consuntivo predisposto dal Comitato di Presidenza e redige, in piena autonomia, la relazione accompagnatoria.

Comma 7 – I Gruppi Regionali saranno tenuti alla nomina del Collegio dei Revisori solo nel caso in cui l'attività degli stessi comporti complessi movimenti di denaro.

LA CONFERENZA NAZIONALE DEI PRESIDENTI

ARTICOLO 16

La Conferenza Nazionale dei Presidenti è composta dai Presidenti in carica dei Gruppi regionali ed in caso di impedimento da un delegato indicato dallo stesso Presidente impedito. Qualora, per dimissioni o per altri motivi, un Presidente fosse impedito in via definitiva o fosse dimissionario, al suo posto subentrerà il vice Presidente professionale fino all'elezione del nuovo Presidente. Uno dei Presidenti dei Gruppi regionali viene eletto (a maggioranza semplice) alla carica di Presidente della Conferenza, con votazione segreta effettuata tra tutti i Presidenti. La carica è rinnovabile e ha durata quadriennale.

La Conferenza Nazionale, istituita per recepire le esigenze e le istanze dei Gruppi Regionali in una visione globale delle problematiche, deve riunirsi almeno due volte ogni anno, convocata dal Presidente con un preavviso di almeno dieci giorni.

COMMISSIONE VERIFICA POTERI

ARTICOLO 17

La Commissione Verifica Poteri è composta da cinque membri, di cui quattro nominati uno ciascuno dai quattro Gruppi regionali che possiedono il maggior numero di associati ed uno dal Gruppo regionale con il minor numero di associati. All'atto dell'insediamento, la Commissione provvederà ad eleggere a maggioranza il Presidente ed eventualmente un Segretario. I componenti della Commissione Verifica Poteri non potranno essere candidati a nessuna carica elettiva nell'ambito del Congresso.

CONTROVERSIE

ARTICOLO 18

Per qualsiasi controversia gli iscritti all'U.S.S.I. si rimettono in primo grado al collegi dei Probiviri delle Associazioni regionali della stampa di relativa appartenenza e, in secondo grado, al Collegio Nazionale della F.N.S.I..

FONDO COMUNE – BILANCIO

ARTICOLO 19

Il Fondo comune è costituito:

dalle quote di partecipazione degli iscritti e dei Gruppi;
da tutti i beni mobili e immobili appartenenti all'U.S.S.I.;
dai contributi degli iscritti e dalle elargizioni di terzi, enti pubblici e privati;
da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

ARTICOLO 20

Comma 1 - L'esercizio dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Comma 2 - Entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Comitato di Presidenza deve redigere il rendiconto consuntivo economico e finanziario da sottoporre alla verifica del Collegio dei Revisori.

Comma 3 - Entro il 30 giugno di ciascun anno, il bilancio consuntivo, la relazione del Collegio dei Revisori e del Presidente dovranno essere sottoposti al Consiglio Direttivo Nazionale per l'approvazione. Entro il 31 luglio di ciascun anno il bilancio e la relazione dei Revisori dovranno essere depositati presso la sede nazionale a disposizione degli iscritti che ne facciano richiesta.

Comma 4 - Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comitato di Presidenza deve, inoltre, redigere il rendiconto preventivo e presentarlo, nei tre mesi successivi, al Collegio dei revisori per la verifica. Entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio di previsione e la relazione del Collegio dei Revisori dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale ed, entro il 31 maggio dello stesso anno, depositati presso la sede nazionale a disposizione degli iscritti che ne facciano richiesta.

Comma 5 - In caso di scioglimento dell'U.S.S.I., per qualunque causa, il suo patrimonio sarà devoluto obbligatoriamente ad altre Associazioni con finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, sentito il parere di eventuali organismi di controllo e sempre salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

SEDE

ARTICOLO 21

La sede istituzionale dell'U.S.S.I. è presso la sede nazionale della F. N. S. I.. Tuttavia il Consiglio Direttivo dell'U.S.S.I., su indicazione del Presidente, può stabilire una sede operativa diversa per esigenze di natura funzionale.

CARICHE, LORO DURATA E VACANZE

ARTICOLO 22

Comma 1 - Possono concorrere alle cariche elettive dell'U.S.S.I. tutti i soci (art. 7) che provino di:

- essere iscritti all'Ordine dei Giornalisti ed alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana
- non aver riportato condanne penali definitive, per reati non colposi, a pene detentive con durata superiore ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

Comma 2 - La inesistenza ab origine di uno dei requisiti di eleggibilità, accertata o avvertasi successivamente all'elezione, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Comma 3 - Quanto alle modalità di presentazione delle candidature, si rinvia, sin d'ora, al regolamento operativo.

Comma 4 - Le cariche hanno durata quadriennale e sono rinnovabili. Esse non danno diritto a compenso di

sorta, a nessun titolo, ma soltanto al rimborso delle spese vive eventualmente sostenute da un eletto nell'esecuzione di uno specifico mandato affidatogli dal Congresso, dal Consiglio Direttivo o dal Comitato di Presidenza.

Comma 5 - Qualora un Consigliere collaboratore, nel corso del mandato, divenga giornalista professionale rimarrà in carica nel Consiglio Direttivo con la nuova qualifica.

Comma 6 - Nel caso di impedimento temporaneo del Presidente l'esercizio di tutte le funzioni è demandato al Vicepresidente Vicario; nel caso l'impedimento assuma, per qualsiasi motivo, carattere definitivo il Vice Presidente Vicario provvederà alla convocazione del Congresso straordinario per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Lo stesso dicasi per il caso di dimissioni del Presidente.

Comma 7 - Nel caso di dimissioni contemporanee, ovvero presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, di oltre la metà dei Consiglieri eletti, si avrà la decadenza del Presidente e dell'intero Consiglio Direttivo, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla Convocazione del Congresso straordinario. In tal caso rimarranno in carica i Revisori sino alla scadenza del mandato. Le dimissioni che determinano la decadenza degli organi associativi sono irrevocabili.

Comma 8 – Tutte le Assemblee straordinarie di cui sopra, devono essere obbligatoriamente convocate entro 30 giorni dall'evento e celebrate entro i 30 giorni successivi.

CONTRIBUTI

ARTICOLO 23

Il Consiglio Direttivo stabilisce ogni anno la misura della quota che ogni Gruppo Regionale deve versare all'U. S. S. I per conto di ciascun iscritto.

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

ARTICOLO 24

Comma 1 - Ciascun socio, regolarmente iscritto, è escluso dall'U.S.S.I.:

- 1) al venire meno delle qualità di cui all'art. 7;
- 2) nel caso di dimissioni;
- 3) qualora abbandoni l'attività di giornalista sportivo;
- 4) nel caso di morosità;
- 5) nel caso di radiazione comminata dagli organi di giustizia a seguito di gravi violazioni dell'ordinamento sociale.

Comma 2 - La perdita della qualità, nei casi di cui ai numeri 1 e 3, non opera per quei soci che abbiano fatto parte dell'U.S.S.I. per almeno 15 anni e per i soci collocati in quiescenza, i quali conservano la qualità di socio ordinario.

MODIFICHE STATUTARIE

ARTICOLO 25

Comma 1 - L'Unione si dà il proprio Statuto, formulato in termini compatibili con quello della F. N. S. I.. I Gruppi regionali e interregionali elaborano il loro Statuto in conformità a quello dell'Unione che li approva a norma dell'art. 4 e del relativo rinvio.

Lo Statuto Nazionale è deliberato dal Congresso che lo approva con la presenza di almeno il 70% dei delegati e con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Comma 2 - Le proposte di modifica dello Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate,

corredate delle motivazioni che le ispirano, dal Consiglio Direttivo ovvero dalla metà più uno dei Gruppi aventi diritto al voto.

Comma 3 - Il Consiglio Direttivo, verificata la ritualità della richiesta, indice, entro 30 giorni, il Congresso straordinario, che dovrà tenersi nei successivi 30 giorni.

Comma 4 - Il Consiglio Direttivo, nell'indire il Congresso, deve, in ogni caso, riportare integralmente, nell'ordine del giorno, le proposte di modifica.

Comma 5 - Ogni modifica statutaria è approvata e resa esecutiva se ottiene in Congresso la maggioranza dei due terzi degli associati presenti.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Comma 1 – L'Ussi che ha durata indeterminata fino all'esaurimento di tutti i suoi scopi, è sciolta con deliberazione a maggioranza dei quattro quinti degli associati aventi diritto al voto. Con la stessa maggioranza sono nominati i liquidatori, di cui devono essere determinati i poteri, e viene stabilita la destinazione dell'eventuale patrimonio residuo in conformità con il dettato dell'art. 20, ultimo comma.

Comma 2 -La convocazione dell'assemblea, al fine di statuire in merito allo scioglimento, deve essere richiesta da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto i quali, a detta convocazione, dovranno partecipare direttamente.

RINVIO

ARTICOLO 27

Per quanto non disposto dal presente Statuto operano le norme della legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti e quelle statutarie della F.N.S.I..

ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 28

Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte della FNSI e del CONI.